

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64,
concernente la garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei
fondi di garanzia collettiva

ONOREVOLI SENATORI. - Le preoccupazioni delle piccole e medie imprese meridionali riguardo al corretto funzionamento dello strumento del credito agevolato di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e all'operatività della garanzia integrativa a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 15 della suddetta legge, fanno nascere la necessità di modifiche.

Si registra, da parte delle aziende, una notevole difficoltà nell'uso dello strumento del finanziamento a tasso agevolato (83 per cento dell'ammontare dell'investimento) dovuta alle garanzie richieste dagli istituti di credito a medio termine che svolgono l'istruttoria delle pratiche; vengono infatti richieste agli imprenditori, a copertura

della differenza tra il valore cauzionale degli investimenti fissi ed il finanziamento concedibile, onerose fideiussioni, garanzie ipotecarie e garanzie extra-aziendali.

Per superare questa difficoltà, che penalizza in particolare molti piccoli imprenditori ed allunga notevolmente i tempi di erogazione, si propone la estensione alle imprese beneficiarie del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, della garanzia integrativa del Mediocredito centrale, a valere sul fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La garanzia integrativa potrebbe essere accordata previa deliberazione del Mediocredito centrale nel momento in cui venisse conclusa in senso positivo l'istruttoria da

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte degli istituti di credito a medio termine, imprimendo così una notevole accelerazione a tutto l'iter della concessione dell'agevolazione.

L'attuale formulazione dell'articolo 15 della legge n. 64 del 1986 esclude dal godimento della garanzia integrativa tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi che non siano composti esclusivamente da piccole e medie imprese industriali, bloccando di fatto lo strumento in quanto la quasi totalità dei consorzi fidi operanti nel Mezzogiorno è composta, oltre che da imprese industriali, anche da imprese artigiane, di servizi, eccetera.

Per accedere alla garanzia integrativa di cui all'articolo 15 i consorzi dovrebbero

allontanare le piccole e medie imprese non industriali, con prevedibili gravi conseguenze di minore affidabilità in seguito alla frammentazione dei fondi rischi.

Il presente disegno di legge propone quindi di eliminare dal testo dell'articolo 15 la specificazione «industriali» riferita alle piccole e medie imprese che compongono i consorzi, consentendo di ammettere ai benefici anche quelle imprese che fanno parte di consorzi composti da imprese di diverso tipo.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato e consentirebbe di avviare con efficacia l'operatività di un importante strumento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva*).
- 1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni, anche artigiane.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, può essere estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni, anche artigiane, operanti nei territori meridionali. È estesa altresì alle imprese ammesse a godere dei finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali, di cui all'articolo 9.

4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui al comma 1 per la parte non coperta della garanzia sussidiaria dello Stato, e sino

all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.

5. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui al presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 gravano sui fondi di cui alla presente legge».